

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DI INFRAZIONI E LIVELLI DI RIDUZIONI DEL SOSTEGNO PREVISTO PER L'INTERVENTO SRH01 "EROGAZIONE SERVIZI DI CONSULENZA" COMPRESO FRA GLI INTERVENTI DI SVILUPPO RURALE DI CUI ALL'ARTICOLO 78 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115 ED APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1703/2023.

1. Premessa

Le presenti disposizioni definiscono il quadro sanzionatorio, ai sensi di quanto previsto:

- dalla **deliberazione della Giunta regionale n. 1703 del 9 ottobre 2023** recante "REG. (UE) N.2021/2115 - COPSR 2023-2027 - APPROVAZIONE BANDO SRH03 - EROGAZIONE SERVIZI DI FORMAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA. ANNUALITA' 2023 -2024", di seguito Avviso pubblico;
- dall'art. 57 del Regolamento (UE) n. 2021/2116 in materia di recuperi per inosservanza con riferimento al FEASR;
- dall'art. 15 del **Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023** recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e ss.mm.ii.;
- dal **Decreto Ministeriale n. 93348 del 26 febbraio 2024**, recante "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027".

Per quanto non espressamente qui previsto si applica quanto indicato nella citata deliberazione n. 1703/2023.

2. Regole generali

Ai fini e per gli effetti dell'art. 11 del D.M. n. 93348/2024, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei **criteri di ammissibilità**.

Ai sensi dell'art. 15 del D.M. n. 93348/2024, per gli interventi di sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, **in caso di violazione degli impegni** previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

L'inosservanza/irregolarità è valutata rispetto ai criteri di gravità, entità e durata. A ciascun criterio è assegnato un livello di infrazione (basso = 1, medio = 3, alto = 5). Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello di infrazione in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei tre valori e al calcolo della media aritmetica.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata dalla Regione Emilia - Romagna
$1,00 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	5%
$x \geq 4,00$	10%

È quindi eseguita la sommatoria delle riduzioni e delle esclusioni calcolate per ciascun impegno e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare. La sanzione totale da applicare è la risultante della sommatoria delle percentuali di riduzione calcolate separatamente per gli impegni violati.

La **ripetizione/reiterazione** di un'inosservanza ricorre quando sia accertata più di una volta, nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, l'inosservanza di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza.

In caso di reiterazione dell'inosservanza, è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità, entità e durata pari al **doppio di quanto previsto**.

Un'inosservanza si definisce **grave** quando è **ripetuta** ed i **parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo**. **Ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.M. 93348/2024, in caso di accertamento di un'inosservanza grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente**. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave.

3. Tipologie di inadempienze e conseguenze sanzionatorie

Codice impegno	TESTO DELL'IMPEGNO
A	Registrazione dei partecipanti
B	Presenza del tutor e/o del docente
C	Aggiornamento del calendario d'aula
D	Inserimento delle previste verifiche didattiche
E	Disponibilità della documentazione probante relativa alle visite e scambi
F	Rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione
G	Rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali
H	Presentazione della domanda di pagamento nei termini

IMPEGNO A: riduzioni per errata registrazione di uno o più partecipanti dichiarati presenti ma risultanti assenti al controllo:

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)
(5)	Come gravità	Come gravità

IMPEGNO B: riduzione qualora il tutor non sia in grado di fornire prova della presenza propria e/o del partecipante e/o del docente d'aula¹:

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
---------	--------	--------

¹ Nel caso particolare di assenza del docente oltre all'applicazione della sanzione l'intera lezione o l'intera visita è comunque considerata inammissibile;

Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)
(5)	Come gravità	Come gravità

IMPEGNO C: riduzione per mancato aggiornamento del registro d’aula con meno di 24 ore di anticipo del calendario d’aula:

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)
Aggiornamento del registro effettuato con preavviso inferiore a 24 ore e fino a 17 ore (ritardo massimo 7 ore). (3)	(1)	Come gravità
Aggiornamento del registro effettuato con preavviso inferiore a 17 ore dall’evento ovvero mancata comunicazione. (5)	(3)	Come gravità

IMPEGNO D: riduzione per mancato inserimento delle verifiche didattiche:

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)
Verifiche mancanti: da 1 a 2 (1)	Come gravità	Come gravità
Verifiche mancanti: da 3 a 4 (3)	Come gravità	Come gravità
Verifiche mancanti: oltre 4 (5)	Come gravità	Come gravità

IMPEGNO E: riduzione per mancato inserimento della documentazione relativa a visite e scambi:

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)

(5)	Come gravità	Come gravità
-----	--------------	--------------

IMPEGNO F: riduzioni per mancanza e/o non conformità della descrizione dell'operazione finanziata dal CoPSR sul sito web e/o sui materiali e/o e sui siti di social media ufficiali (cfr. paragrafo 25 dell'Avviso):²

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)
(3)	Parzialmente non conforme (1)	(1)
	Totalmente non conforme (3)	

IMPEGNO G: riduzioni per mancato rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali (cfr. paragrafo 25 dell'Avviso):³

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)
(3)	Parzialmente non conforme (1)	(1)
	Totalmente non conforme (3)	

IMPEGNO H: sanzione per mancata o ritardata presentazione della domanda di pagamento rispetto alla scadenza definita di **260 giorni** dalla data del provvedimento di concessione:

GRAVITÀ	ENTITÀ	DURATA
---------	--------	--------

² La presente violazione si considera di "lieve entità", pertanto, nel caso in cui il beneficiario provveda a dare riscontro entro 30 giorni alla richiesta, non si applicherà alcuna riduzione. Il beneficiario dovrà comunque provvedere a adempiere agli obblighi previsti entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa;

³ Cfr nota 2;

Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)
da 1 a 10gg (1)	Come gravità	Come gravità
da 11 a 20 gg (3)	Come gravità	Come gravità
da 20 a 25 (5) Oltre tale termine si procede alla revoca del contributo	Come gravità	Come gravità